



federperiti expert



FEDERAZIONE ITALIANA TRA LE ASSOCIAZIONI DEI PERITI ASSICURATIVI E DANNI



aderente a

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, a



e a

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA - SINDACATO AUTONOMO

Milanofiori, Strada 1, Palazzo AF1 – 20090 ASSAGO MI - C. F. n° 96017030188 - Tel. 02 5750 5092 –

E-mail: info@federperiti.net – presidenza@federperiti.net – segreteria@federperiti.net

ESAME COMPARATO DEL DDL 1666

TESTO del DISEGNO DI LEGGE	PROPOSTE DI MODIFICA o COMMENTO
<i>Art. 1.</i>	<i>Art. 1</i>
<i>Obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale.</i>	<i>Obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale</i>
<p>1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, i lavoratori autonomi esercenti l'attività di valutazione, accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti di cui all'articolo 157 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, non iscritti ad albi professionali, sono obbligatoriamente iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI).</p>	<p>1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, i lavoratori autonomi esercenti l'attività di valutazione, accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti di cui all'articolo 157 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, denominati periti assicurativi, non iscritti ad albi professionali, sono obbligatoriamente iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI).</p> <p>(APPROVABILE CON MODIFICA)</p>
<p>2. L'ente a cui è affidata la tenuta del ruolo dei periti assicurativi trasmette all'EPPI l'elenco dei nominativi degli iscritti corredato dei dati anagrafici e identificativi.</p>	<p>2. L'ente a cui è affidata la tenuta del ruolo dei periti assicurativi trasmette all'EPPI l'elenco dei nominativi dei periti assicurativi non iscritti ad alcuna altra Cassa di Previdenza ed assistenza, corredato dei dati anagrafici e identificativi.</p> <p>(APPROVABILE CON MODIFICA)</p>
<p>3. I soggetti che, successivamente all'iscrizione di cui al comma 1, si iscrivono ad altri albi professionali, continuano ad essere soggetti agli obblighi di cui alla presente legge per le attività di cui all'articolo 157 del citato codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 (<i>Obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale</i>)</p>	<p>Assolutamente contrario. Con questa formulazione i Periti Industriali si impossessano di una categoria (<u>vecchia battaglia</u>) senza alcun tipo di tutela e/o obbligo verso la categoria e verrebbero sottratti fondi alle altre casse di previdenza ed assistenza. Per esempio Il geometra iscritto alla propria cassa dovrebbe sottrarre alla stessa i proventi dell'attività di</p>

	perito assicurativo e quindi avere una doppia contabilità e doppia fatturazione. Norma illogica finalizzata al solo finanziamento di altra cassa. (NON APPROVABILE)
<i>Art. 2</i>	<i>Art. 2</i>
<i>Adempimenti contributivi</i>	<i>Adempimenti contributivi</i>
1. Con la medesima decorrenza di cui all'articolo 1, comma 1, gli iscritti sono tenuti a effettuare gli adempimenti contributivi, compresa l'applicazione e il successivo versamento del contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite con apposito regolamento dall'EPPI, con contestuale cessazione di ogni obbligo contributivo e dichiarativo nei confronti della gestione previdenziale separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.	1. Con la medesima decorrenza di cui all'articolo 1, comma 1, <i>i periti assicurativi non iscritti ad alcuna altra Cassa di Previdenza ed assistenza.</i> sono tenuti a effettuare gli adempimenti contributivi, compresa l'applicazione e il successivo versamento del contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite con apposito regolamento dall'EPPI, con contestuale cessazione di ogni obbligo contributivo e dichiarativo nei confronti della gestione previdenziale separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335. (APPROVABILE CON MODIFICA)
<i>Art. 3</i>	<i>Art. 3</i>
<i>(Riduzioni contributive)</i>	<i>Riduzioni contributive</i>
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'EPPI adegua il proprio statuto prevedendo forme di riduzione contributiva, su base volontaria, per un periodo non inferiore ai primi cinque anni solari di iscrizione a prescindere dall'età della prima iscrizione.	Nulla da eccepire (APPROVABILE)
	Art. 3 bis
	<i>(Rappresentatività dei periti assicurativi)</i>
DA AGGIUNGERE	<i>1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'EPPI adegua il proprio statuto e i propri regolamenti e prima del rinnovo del prossimo Consiglio di amministrazione, prevedendo modalità e garanzie affinché i periti assicurativi inseriti nella stessa abbiano assicurata e commisurata rappresentatività in seno al Consiglio di amministrazione stesso.</i>
<i>Art. 4.</i>	<i>Art. 4</i>
<i>(Copertura finanziaria)</i>	<i>(Copertura finanziaria)</i>
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello	Nulla da eccepire (APPROVABILE)

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero	
--	--

N.B. In grassetto ed in corsivo le modifiche proposte.

Aggiungo i pareri pervenutimi da parte dei colleghi iscritti:

- 1) **DE STEFANI Pierfrancesco** – D'accordo sulle osservazioni;
- 2) **TROGU p.i. Agostino** - A riguardo della cassa di previdenza invece spero tanto, per chi non avesse alcuna altra cassa ordinistica, che tale soluzione venga accettata poiché vi posso dire che la cassa EPPI alla quale io sono iscritto da sempre, risulta essere una buona cassa e soprattutto è una cassa giovane e con buoni rendimenti pensionistici, quanto meno superiori rispetto alle altre casse professionali la dove le gabelle a fondo perduto sono molto ma molto più alte. Da quanto ne so io l'EPPI e il CNPI (Consiglio Nazionale Periti Industriali), da tempo sta chiedendo ai vari governi un accorpamento di tale tipologia e ciò per far sì che si sia sempre in più iscritti a poter aver voce in capitolo sulle problematiche sia di riconoscimento professionale che di riconoscimento pensionistico adeguato. L'unica cosa che vi posso dire è che l'EPPI sta già attuando per tutti gli iscritti al CNPI, il riconoscimento e la riunificazione pressoché immediata dei contributi versati in INPS così da avere un unico montante pensionistico e un'unica rivalutazione monetaria all'atto della quiescenza.
- 3) **GENNARO Roberto** - Non trovo interessante invece la proposta di aderire ad un'altra cassa previdenziale (EPPI), non vedo il vantaggio.
- 4) **TESSADRI p.i. Domenico** - Ciao Filippo, come consiglio direttivo dell'A.P.A.GE. condividiamo senza alcuna riserva le modifiche proposte al testo della legge.
- 5) **CALVARESE Francesco** - Condividendo la modifiche da apportare proposte, rilevo che a fronte di un disegno di legge (DDL_1217) che, tra le altre cose, prevede l'istituzione di un albo in sostituzione dell'attuale ruolo e la ridenominazione della categoria da "Perito Assicurativo" a "Esperto Danni e Valutazioni", tali locuzioni andrebbero utilizzate anche negli articoli del presente DDL_1666.
- 6) **DORES Michele** – Ottimo, grazie
- 7) **SORACE Stefano** -Cassa di previdenza, Art. 1. Comma 1 e 2. Concorde, Comma 3 Non concordo; difatti l'iscrizione all'EPPI è solo per coloro che non sono tutelati...ed hanno un regime previdenziale ... INPS ... quindi non tutelati da alcunchè ... Di contro con l'appartenenza ad una cassa di un ordine professionale si possono godere vantaggi di non poco conto.
- 8)